CAMERA DEI DEPUTATI N 2077

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VITI, AIARDI, ALESSI, ANDREOLI, ANTONUCCI, ARMELLIN, BALESTRACCI, BONFERRONI, BORRA, BORRI, CACCIA, CAFARELLI, CIOCCI CARLO ALBERTO, COBELLIS, FERRARI BRUNO, FRASSON, GELPI, LAMORTE, LATTANZIO, LATTERI, LIA, MENSORIO, NAPOLI, ORSENIGO, PATRIA, PERANI, PIREDDA, PISICCHIO, PORTATADINO, QUARTA, RABINO, RIGHI, RINALDI, RUSSO VINCENZO, SAVIO, SILVESTRI, SINESIO, TEALDI, URSO, VAIRO, VISCARDI, VOLPONI, ZAMBON, ZAMPIERI, ZOPPI

Presentata il 17 dicembre 1987

Nuova disciplina del servizio scolastico

ONOREVOLI COLLEGHI ! — È convinzione ormai generalizzata nel Paese che la riforma della scuola costituisca uno dei temi più qualificanti della presente legislatura tale da richiedere una immediata attenzione da parte del Parlamento

Il dibattito sulla scuola è stato in questi anni ricco di orientamenti e di suggestioni che hanno in particolar modo soffermato l'attenzione sugli elevati livelli di frammentazione delle domande di formazione-informazione in una società dominata dal meccanismo dello scambio economico, ponendo problemi di delicata soluzione

La proposta di legge che viene presentata ritiene che alla diversificazione della domanda di formazione si debba rispondere con la diversificazione dell'offerta in un quadro di concorrenza e che, tuttavia, debba esservi un'istituzione che della qualità delle prestazioni e del perseguimento dei fini sociali dell'istruzione si faccia garante È difficile che la scuola possa assolvere tali compiti se lo Stato rinuncia ad esercitare le sue funzioni normative e di intervento diretto in materia

È d'altronde, assolutamente necessario per la efficienza e la qualità dei servizi che a una organizzazione di tipo ammini-

strativo-burocratico si sostituisca un diverso modo di intendere e di far funzionare la scuola. Né è sufficiente pensare ad un'alternativa al tradizionale modello della pubblica amministrazione nel mero decentramento di funzioni e competenze, che, tra l'altro, non solo non risolverebbe i problemi legati alla efficacia, alla decisionalità e alla responsabilizzazione, ma non concederebbe nulla all'atipicità della scuola e dei suoi problemi.

La scelta fatta in questa proposta di legge è per il riconoscimento alle unità scolastiche statali di un'ampia forma di autonomia e della personalità giuridica.

I principi costituzionali restano, d'altronde, punto fermo di riferimento, trovando concreta e puntuale applicazione nella presente proposta.

A tali principi, ora, si deve dare attuazione nel momento in cui si opera una riflessione complessiva sull'intero sistema, al fine di adeguare ai tempi mutati un ordinamento scolastico che risente di impostazioni che non sono in linea con i suddetti principi. È una linea evolutiva che costituisce fenomeno permanente della nostra società, che è piena di fermenti sociali e come tale suscettibile di continui mutamenti, in tutte le sue espressioni, anche istituzionali.

In coerenza con quanto fin qui esposto, l'accluso provvedimento, che fa parte di un pacchetto organico e coordinato di iniziative intese a riorganizzare il sistema scolastico italiano, individua nell'unità scolastica il centro dell'azione dell'ordinamento complessivo, contrariamente all'ottica che assegnava, negli anni passati, tale ruolo al Ministero e poi, con risultati discutibili, alle soprintendenze scolastiche e ai provveditori agli studi.

Qui si rovescia quindi un'impostazione che risentiva di modelli precedenti alla Costituzione repubblicana, offrendo finalmente alla scuola la possibilità di farsi trainante per lo sviluppo della società.

Questa struttura giuridica dell'unità scolastica è, quindi, pienamente finalizzata agli obiettivi che è chiamata a svolgere. Insieme con la formazione curriculare ed extra-curriculare dei giovani, fanno capo all'unità scolastica servizi per l'educazione permanente degli adulti, e d'intesa con le regioni, servizi dell'orientamento e della preparazione professionale, che divengono trainanti per una realtà territoriale particolarmente motivata.

Anche la fruibilità dei beni culturali incardina più profondamente la realtà-scuola nella realtà-territorio. Sicché ne risulta una struttura propositiva capace di essere centro e motore di stimoli culturali di ampio respiro, capace di promuovere quella crescita culturale che sempre è stata auspicata e in vario modo promossa ma mai realmente raggiunta.

Pertanto, ferme restando le fondamentali attribuzioni dei poteri di programmazione, d'indirizzo e di controllo dell'amministrazione centrale e dei provveditori agli studi, è necessario far carico dell'unità scolastica di tutte le funzioni essenziali per la realizzazione degli obiettivi proposti.

È necessario, peraltro, andare oltre la previsione dei decreti delegati del 1974, che furono un primo tentativo, timido e incompleto, di dare autonomia alle scuole.

In tale quadro, assoluto rilievo assume il collegio dei docenti. Ad esso vanno finalmente riconosciute quelle funzioni che effettivamente già svolge, e che ancor più si troverà a svolgere nel momento in cui l'unità scolastica assumerà il rilievo dianzi illustrato. L'unità scolastica non può, d'altronde, raggiungere i suoi fondamentali fini se a capo non ne è previsto un operatore dotato di autonome capacità decisionali e dirigenti. Le funzioni di promozione, impulso e coordinamento debbono rinvenirsi nel capo di istituto, la cui figura deve risaltare a sbalzo in un complesso articolato di organi, in cui ciascuno abbia un ruolo ben preciso da svolgere, e lo svolga in conformità delle sue funzioni. Ovviamente, il trattamento economico va adeguato al mutato e rivalutato ruolo dirigenziale che i capi di istituto sono chiamati a svolgere.

Un nuovo modo di intendere la istituzione scolastica non può prescindere da una profonda ristrutturazione dell'apparato amministrativo. Ecco perché è necessario che l'unità scolastica si articoli in servizi amministrativi, dotati di autonomia funzionale. All'insieme dei servizi amministrativi è preposto il capo dei servizi amministrativi.

Una ristrutturazione delle unità scolastiche, infine, non può non incidere anche sugli organici, per i quali è necessario prevedere che ciascuna unità scolastica sia fornita di propria dotazione organica di personale docente e non docente. È questa una ulteriore manifestazione di quella autonomia sancita dall'articolo 1 del presente provvedimento, intesa a rendere effettivo l'adempimento di tutte le finalità che fanno capo all'unità scolastica. Pertanto, le dotazioni organiche delle singole unità scolastiche, debbono tenere conto delle necessità dell'orientamento, delle biblioteche, delle palestre, dell'integrazione degli *handicappati* come delle attività d'istruzione ricorrente e permanente e del tempo libero e di tutti i corsi e gli insegnamenti che la scuola sia abilitata a svolgere. Un limite è posto alla possibilità di variazione degli organici. Particolarmente per le esigenze di continuità poste dalla programmazione dei servizi, ma anche per esigenze di spesa, e per assicurare stabilità al personale, essi non variano, di norma, prima del quinquennio. Sembra giusto assicurare assetto stabile alle istituzioni, programmando per un periodo certo le attività della istituzione scolastica, ma anche risolvendo i problemi legati alle esigenze di maggiore individualizzazione dell'insegnamento, motivo per il quale le singole classi non debbono essere formate da più di venti alunni. È quest'ultima una precisa ed inderogabile esigenza della didattica, per rendere più efficace l'insegnamento.

Occorre, infatti, rendere proficua la lezione, ottenendo da essa il massimo risultato. Ciò si può ottenere riducendo il numero degli alunni per classe, ottenendo, nel contempo, il risultato non marginale di contenere i problemi legati dal decentramento demografico.

Per rendere omogeneo e completo il quadro, apposite norme delegate provvederanno a ristrutturare le cattedre. Questo provvedimento reca una serie di principi e criteri direttivi, sia per quanto riguarda le ore di lezione, sia per le ore di attività connesse all'espletamento della funzione docente. Sono, altresì, previsti un nuovo trattamento economico, riferito ai nuovi carichi funzionali e ai compiti di servizio dei docenti ed una nuova configurazione giuridica per gli impegni connessi alla funzione docente.

La ristrutturazione delle cattedre è d'altronde problema correlato con le nuove linee programmatico-normative che postulano la riforma degli stessi ordinamenti didattici, particolarmente per la scuola elementare e per la scuola secondaria superiore.

Sono ormai generalmente condivise nel mondo culturale e politico le esigenze di rivedere struttura ed ordinamenti della scuola elementare. La proposta di legge fa proprie alcune proposte di largo consenso.

Per quanto riguarda la scuola secondaria superiore va, peraltro, fatta una considerazione preliminare.

L'istituzione scolastica superiore deve rispondere in una società di tipo industriale ad una serie di finalità che non si limitano all'inserimento dell'uomo nella società, inteso come allineamento sui valori riconosciuti, le norme e gli atteggiamenti condivisi, ma che si identificano nella necessità di fornire quei mezzi tecnici e culturali per una collocazione soddisfacente dell'individuo nella prospettiva dell'organizzazione del lavoro e della differenziazione funzionale dei servizi nella comunità. Quando la scuola fallisce in questi che sono i suoi più autentici scopi, quando il livello tecnico-culturale dei suoi insegnamenti scade, quando l'articolazione, la complessità, la differenziazione in relazione alla promozione-selezione

culturale, sociale e professionale sono escluse, a favore di una tendenza di tipo generalizzato, massificante e onnicomprensivo, si genera la maggior parte dei conflitti, giungendo ad uno squilibrio fondamentale tra risposte scolastiche, e bisogni della società.

Di qui viene l'esigenza di selezionare e premiare capacità professionali, non nel senso di una riscoperta reazionaria della selezione sociale, ma nella direzione della selezione orientativa. Non si tratta, dunque, di rinnegare la prospettiva egualitaria del diritto allo studio, ma di rifondarla e precisarla in senso del tutto differente rispetto a quella mentalità garantistica, che ha fatto giungere all'indentificazione, per la maggior parte delle famiglie e per le giovani generazioni del diritto allo studio quale diritto alla promozione non guadagnata ed alla certificazione con valore legale regalata.

Pertanto la scelta compiuta dalla proposta di legge in esame di estendere l'obbligo scolastico al primo biennio della scuola superiore non implica l'unitarietà dei percorsi e qualifica il titolo di studio conseguito sia nella direzione della prosecuzione degli studi sia per l'accesso al mondo del lavoro.

In conclusione, la presente proposta di legge si delinea come un provvedimento organico, inteso ad intervenire in profondità su gangli fondamentali del sistema scolastico per adeguamenti che non sono semplici aggiustamenti, ma costituiscono idonee risposte a mutate esigenze della scuola.

Il suddetto provvedimento va visto in collegamento con altri provvedimenti che attengono ad altri settori scolastici ma – è questo uno dei suoi pregi – ha una sua autonoma funzionalità per cui può essere oggetto di autonoma riflessione.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

UNITÀ SCOLASTICHE

ART. 1.

(Pluralismo delle istituzioni e libertà scolastiche).

1. La scuola di Stato e la scuola non statale concorrono a fornire il servizio istruzione alla collettività.

2. Ciascuna unità scolastica si configura come un'autonoma organizzazione di soggetti unitariamente responsabile e garante dell'istruzione che in essa viene impartita.

3. In correlazione a quanto previsto nei commi 1 e 2 è garantita ai genitori la più ampia possibilità di scelta della scuola che giudicano più confacente per l'istruzione dei figli; a tal fine è anche consentito scegliere l'unità scolastica indipendentemente dalla residenza.

4. I contributi integrativi e le liberalità in denaro elargiti alla scuola statale e non statale sono integralmente deducibili dal reddito imponibile sia dalle persone fisiche sia dalle imprese; legati e donazioni sono esenti da imposte di donazione e di successione.

ART. 2.

(Autonomia delle istituzioni scolastiche statali).

1. In relazione all'esigenza preminente di adeguare la scuola al progressivo evolversi della vita sociale, a salvaguardia dell'interesse generale della collettività, nel rispetto delle norme costituzionali e

degli ordinamenti scolastici stabiliti dalle leggi dello Stato è garantita alle scuole statali di ogni ordine e grado la più ampia autonomia nell'organizzare e nello sviluppare il servizio dell'istruzione assicurando il funzionamento di servizi formativi non direttamente connessi al rilascio di diplomi di studio e di titoli professionali.

ART. 3.

(Personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado).

1. Per il raggiungimento dei fini indicati nell'articolo 2 e per corrispondere alle effettive esigenze di funzionamento, è riconosciuta la personalità giuridica di diritto pubblico e l'autonomia amministrativa a tutte le istituzioni scolastiche statali.

2. In particolare tali istituzioni:

a) pongono in essere atti giuridici imputabili direttamente ad esse ed esercitano il potere di autotutela;

b) hanno un proprio patrimonio, costituito da beni mobili ed immobili, ed un proprio bilancio;

c) gestiscono contributi finanziari ordinari ed integrativi e possono accettare donazioni e legati da enti, da imprese e da privati;

d) amministrano il personale ad esso assegnato, direttivo, docente e non docente, di ruolo e non di ruolo, e quello assunto sulla base di convenzioni per lo svolgimento di particolari attività, ivi compresa l'erogazione di emolumenti da corrispondere a qualsiasi titolo.

3. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, fissa i criteri per l'istituzione delle unità scolastiche di cui all'articolo 12.

4. Le istituzioni scolastiche sono sottoposte alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

ART. 4.

(Libertà d'insegnamento e libertà di organizzazione).

1. La posizione giuridica dell'insegnante trova nella libertà d'insegnamento il suo reale fondamento.

2. La libertà d'insegnamento, nel rispetto dei limiti posti dall'ordinamento, presidia ogni attività didattica nell'ambito della scuola.

3. Il collegio dei docenti traduce la libertà d'insegnamento in una libertà che investe e si espande nell'organizzazione complessiva dell'unità scolastica.

4. Il collegio dei docenti elabora e delibera il piano programmatico delle attività fondamentali e dei servizi formativi extracurricolari forniti dall'unità scolastica, conservando piena autonomia nel valutare la rispondenza agli scopi dell'istruzione e nel decidere il carattere multiforme e coordinato degli insegnamenti corrisposti e le garanzie di continuità e sistematicità che la scuola come organizzazione unitaria deve offrire.

CAPO II

RIORDINAMENTO E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI

ART. 5.

(La partecipazione al governo e alla gestione della scuola).

1. Al fine di perseguire gli obiettivi indicati negli articoli precedenti e di realizzare la promozione della scuola come autonoma organizzazione viene riordinata con apposita legge la materia concernente gli organi collegiali della scuola.

ART. 6.

(Rapporti tra la scuola e gli enti territoriali minori).

1. Con apposita legge viene riordinata la ripartizione delle competenze tra Stato ed altri enti territoriali nel settore dell'istruzione e viene disposto il passaggio allo Stato di tutto il personale della scuola attualmente dipendente dagli altri enti territoriali, anche al fine di rafforzare le possibilità di risposta delle unità scolastiche ai nuovi compiti istituzionali.

ART. 7.

(Diritto allo studio e diritto alla prestazione differenziata).

1. Per rendere effettivo il diritto allo studio e l'ottemperanza all'obbligo scolastico, la scuola organizza per adulti e lavoratori corsi di istruzione inferiore.

2. In favore degli alunni capaci e meritevoli, privi di mezzi, sono predisposte le seguenti provvidenze:

a) assegno di studio in denaro o, preferibilmente, mediante servizi, in favore degli alunni provenienti dai comuni non contermini e obbligati a risiedere nel comune, sede dell'istituto frequentato;

b) assegno di studio in denaro in favore degli alunni provenienti dai comuni contermini o residenti nel medesimo comune, sede dell'istituto;

c) rimborso del pagamento delle tasse scolastiche o dei contributi.

3. Il diritto allo studio deve essere realizzato mediante opportuna prestazione differenziata nei confronti dei neurolabili, dei portatori di *handicap* e di tutti coloro che abbiano specifiche difficoltà di apprendimento, comprese le difficoltà culturali e gli analfabetismi di ritorno post-alfabetici e tecnologici.

ART. 8.

(I servizi extracurricolari).

1. Le unità scolastiche hanno la facoltà di fornire, secondo le possibilità garantite dalla loro autonomia funzionale, servizi formativi non finalizzati a corsi curricolari. Tali servizi possono concernere:

a) d'intesa con le regioni, la formazione e l'orientamento professionale;

b) attività educative comunque interessanti l'ambito territoriale di competenza e il raccordo col mondo del lavoro;

c) attività del tempo libero, insegnamenti speciali e sperimentali;

d) corsi di recupero delle difficoltà di apprendimento, corsi di sostegno per handicappati, drogati e neurolabili;

e) corsi di rimozione delle difficoltà culturali e degli analfabetismi di ritorno post-alfabetici e tecnologici.

ART. 9.

(Organici delle unità scolastiche).

1. Ciascuna unità scolastica è fornita di propria dotazione organica di personale docente e non docente. Tali dotazioni sono determinate in relazione alle necessità derivanti dalle attività curricolari e dalle attività previste negli articoli 7 e 8.

2. Le dotazioni organiche di cui sopra tengono, inoltre, conto, delle attività collegate ai servizi di biblioteca, all'uso degli audiovisivi, all'uso delle palestre ed ai servizi di orientamento scolastico e professionale.

3. Le dotazioni organiche di cui sopra assicurano la presenza in ciascuna unità scolastica, come parte integrante del personale scolastico, di un medico, di uno psicologo, di un sociologo o di un pedagogista.

4. Nell'ambito delle dotazioni organiche delle scuole materne viene assicurata la presenza di assistenti educativi.

5. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce con proprio decreto i criteri per la determinazione degli organici delle unità scolastiche.

6. Le singole dotazioni organiche e le eventuali variazioni sono approvate dai competenti provveditori agli Studi su conforme parere dei rispettivi consigli scolastici provinciali.

7. A salvaguardia della particolare organizzazione di attività che nell'unità scolastica si realizza, gli organici hanno di norma validità quinquennale.

ART. 10.

(Il dirigente scolastico).

1. A capo dell'unità scolastica è preposto un dirigente che, in considerazione della peculiarità del servizio scolastico, deve provenire unicamente dai ruoli del personale docente, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni e integrazioni. Viene, pertanto, istituita una dirigenza scolastica, atipica, valutata con gli stessi criteri con i quali è considerata la dirigenza statale secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le norme per l'inquadramento degli attuali capi d'istituto nella nuova qualifica di dirigente scolastico, nonché le norme particolari nel caso degli accorpamenti e delle soppressioni previsti nella presente legge, sono determinate in sede di contrattazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale e sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro della funzione pubblica.

ART. 11.

(Il direttore dei servizi amministrativi).

1. Il settore amministrativo-contabile dell'unità scolastica è affidato ad un responsabile con la qualifica di direttore dei servizi amministrativi.

2. A tale qualifica si accede per concorso, secondo le norme vigenti previste per l'accesso alla VII qualifica funzionale della ex carriera direttiva della pubblica amministrazione.

ART. 12.

(Strutturazione dell'unità scolastica).

1. In ciascuna unità scolastica il servizio curriculare finalizzato alla formazione dei giovani deve essere organizzato, salvo particolari ragioni etniche, ambientali o morfo-geologiche, nel seguente modo:

a) da 35 a 45 classi e sezioni per la scuola materna ed elementare;

b) 24 classi per la scuola secondaria di I grado;

c) 25 per le scuole secondarie di II grado.

2. Le classi non devono superare il numero di 20 alunni nelle scuole di ogni ordine e grado.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il provveditore agli studi del capoluogo di regione, esaminate le proposte dei consigli scolastici provinciali della regione e sulla base dei criteri fissati dal Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 3, predispone un piano di ristrutturazione delle scuole nell'ambito regionale finalizzato alla istituzione delle unità scolastiche, tenuto conto – per quanto riguarda la scuola secondaria di secondo grado – di quanto disposto dalla relativa legge di riforma. Tale piano, prevede, ove necessario, gli accorpamenti e le soppressioni indispensabili a un riordinamento funzionale di tutto il servizio scolastico.

Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, con proprio decreto istituisce le unità scolastiche sulla scorta delle proposte pervenute dall'amministrazione periferica. Tale piano è soggetto a variazioni periodiche, in coincidenza con la revisione degli organici di cui all'articolo 9.

ART. 13.

(Delega per la ristrutturazione delle cattedre).

1. Con uno o più decreti, da emanare da parte del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, su parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, il servizio scolastico relativo alle attività curriculari viene ristrutturato in cattedre per il personale docente della scuola di ogni ordine e grado secondo i seguenti criteri:

a) per la scuola secondaria di I e di II grado la cattedra è costituita, di norma, dalle 15 alle 18 ore settimanali tenendo conto, ai fini della determinazione delle ore, della natura delle discipline che costituiscono la cattedra;

b) per la scuola elementare la cattedra è costituita, di norma, da 18 ore settimanali;

c) per la scuola materna la cattedra è costituita, di norma, da 24 ore di servizio settimanale per meglio rispondere alle attuali responsabilità formative della scuola dell'infanzia.

ART. 14.

(Riforma dell'amministrazione).

1. Con apposita legge viene riordinata l'amministrazione statale della pubblica istruzione, anche al fine di adeguare l'apparato amministrativo alla più ampia autonomia attribuita dalla presente legge all'unità scolastica.

2. Al Ministero della pubblica istruzione competono funzioni di programmazione, di indirizzo, di coordinamento e di controllo del funzionamento dell'intero sistema del settore istruzione.

3. I provveditorati agli studi curano l'attuazione delle direttive e del programma predisposto dall'amministrazione centrale, gestiscono insieme con le unità scolastiche il personale della scuola ed assicurano il pieno svolgimento del servizio istruzione, vigilando sul servizio scolastico espletato da privati ed enti ed assicurandone la conformità a leggi e regolamenti.

4. I provveditorati agli studi che hanno sede in capoluogo di regione sono retti da un dirigente con qualifica di direttore generale.

5. Ad esso possono essere affiancati uno o più dirigenti superiori. Gli altri provveditorati agli studi sono retti da un dirigente superiore.

6. Ai provveditorati agli studi che hanno sede in capoluogo di regione sono attribuite le funzioni attuali delle soprintendenze scolastiche.

7. Le soprintendenze scolastiche sono soppresse.

CAPO III
GLI ORDINAMENTI DIDATTICI

SEZIONE I.
NORME GENERALI.

ART. 15.

(La programmazione nazionale).

1. La programmazione nazionale stabilisce periodicamente le linee politico-pedagogiche dei servizi formativi in ordine alle esigenze intervenute e ne segue la corretta realizzazione tramite gli organi competenti.

2. La programmazione nazionale è predisposta dal Ministro della pubblica istruzione ed è approvata dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

ART. 16.

(I programmi nazionali di insegnamento).

1. I programmi didattici relativi all'istruzione impartita nei vari ordini e gradi di scuola hanno carattere normativo e prescrivono i traguardi formativi da perseguire durante i normali corsi di studio e i livelli di preparazione che l'alunno deve raggiungere per il conseguimento dei titoli finali. I programmi didattici coincidono con i programmi degli esami di Stato. Non sono ammesse deroghe od eccezioni. Corsi sperimentali, speciali o ridotti rivolti al conseguimento di titoli di valore legale sono tenuti al rispetto dei programmi.

2. Le norme programmatiche hanno caratteristiche di essenzialità nel prescrivere contenuti ed obiettivi ed escludono vincoli a determinati schemi o indirizzi educativi, metodologici ed organizzativi, per la loro generale incompatibilità con il principio della libertà di insegnamento e a salvaguardia del rispetto della personalità dell'alunno e della sua libertà di pensiero e di manifestazione delle conoscenze e delle capacità acquisite.

3. Spetta al Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, predisporre periodicamente l'aggiornamento dei programmi di studio in ordine alle esigenze connesse con gli interessi generali dell'organizzazione politica, economica e sociale del Paese e con l'incessante evolversi della cultura, della scienza e della tecnica.

ART. 17.

(Titoli di studio).

1. Le scuole rilasciano i seguenti titoli di studio con valore legale:

a) diploma di licenza elementare;

b) diploma di licenza media;

c) diploma di primo biennio superiore;

d) diploma di istruzione secondaria superiore.

SEZIONE II.

L'ISTRUZIONE PRIMARIA.

ART. 18.

(Finalità e struttura della scuola dell'infanzia).

1. La scuola dell'infanzia si propone fini di pieno sviluppo della personalità infantile in ordine alla preliminare formazione delle sue capacità e dei primi adattamenti alla realtà esterna.

2. Tale scuola, che agisce in stretto collegamento con la famiglia, garantisce una crescita equilibrata sotto il profilo intellettivo, affettivo, etico-sociale, motorio. Gli insegnamenti sono condotti mediante l'attività ludica e l'animazione culturale e sono prevalentemente basati sulle attività motorie e sull'uso graduale delle principali forme di comunicazione e di espressione.

3. La scuola dell'infanzia è generalizzata sul territorio ed ha frequenza facoltativa.

4. Il calendario scolastico è stabilito con gli stessi criteri previsti per la scuola elementare.

5. A conclusione di ogni anno di frequenza è rilasciato, a richiesta, un certificato attestante la valutazione delle capacità e delle individuali manifestazioni del bambino al fine di consentire un coerente sviluppo del processo formativo.

ART. 19.

(Finalità e strutture della scuola elementare).

1. La scuola elementare si propone lo sviluppo della personalità del fanciullo promuovendone la prima alfabetizzazione culturale.

2. La scuola elementare è ordinata in cinque anni di studio e si conclude con un esame finale di licenza.

3. Per corrispondere ai ritmi di sviluppo del fanciullo, la scuola elementare è articolata in due cicli didattici.

4. Nel primo ciclo, essa assicura la formazione dell'individualità e dell'unità espressiva della personalità infantile in funzione dell'acquisizione delle chiavi di lettura della realtà.

5. Nel secondo ciclo, essa è maggiormente finalizzata ad obiettivi cognitivi e relazionali mediante la formazione di abilità e di competenze di tipo pre-operatorio.

6. La frequenza della scuola elementare è obbligatoria per 27 ore settimanali.

7. All'insegnante di classe sono riservate 18 ore settimanali.

8. La pluralità delle figure docenti consente gli arricchimenti culturali specifici all'interno dell'orario complessivo articolato in modo da corrispondere agli indirizzi programmatico-normativi.

9. La programmazione e la gestione dell'organizzazione modulare del lavoro scolastico sono affidate alle responsabilità decisionali autonome del collegio dei docenti, sulla base delle capacità e competenze dei singoli insegnanti operanti nell'unità scolastica. L'organico in carico all'unità scolastica è determinato su una base di tre docenti per ogni due classi.

SEZIONE III.

L'ISTRUZIONE SECONDARIA.

ART. 20.

(Finalità e struttura della scuola media).

1. La scuola media si pone come struttura di formazione generale e di orientamento delle attitudini e degli interessi tipici dell'alunno pre-adolescente.

2. In quanto tale, essa è finalizzata all'accertamento e alla valorizzazione delle capacità, abilità e competenze tipiche di questo livello di età.

3. Ha durata triennale e si conclude con un esame di licenza.

4. La frequenza della scuola media è obbligatoria per 30 ore settimanali.

5. Il diploma di licenza di scuola media è titolo di accesso alla scuola secondaria superiore.

6. La frequenza della scuola media è obbligatoria e gratuita.

ART. 21.

(Finalità della scuola secondaria superiore).

1. La scuola secondaria superiore ha il fine di promuovere il pieno sviluppo della personalità degli studenti attraverso la formazione culturale, la preparazione professionale di base e l'acquisizione delle autonome capacità di apprendere e sperimentare, che consentono l'inserimento nel mondo del lavoro e l'accesso agli istituti di istruzione superiore. Essa contribuisce anche in riferimento alla partecipazione democratica, all'acquisizione di un più alto livello di conoscenze e di capacità critiche.

ART. 22.

(Struttura della scuola secondaria superiore).

1. La scuola secondaria superiore di cui alla presente legge ha durata quinquennale e struttura articolata nei quattro settori della cultura umanistica, artistica, scientifica e tecnica.

2. Nell'ambito di tale struttura il primo ed il secondo anno completano l'assolvimento dell'obbligo scolastico, sviluppando i risultati raggiunti con l'istruzione inferiore, nella formazione di capacità generali e particolari e favorendo l'orientamento dei giovani.

3. A tal fine il piano di studio del primo e del secondo anno di ogni indirizzo comprende materie di area comune e materie di specifico indirizzo, che possono essere comuni a più indirizzi anche

di settori diversi. Alle discipline di area comune è riservato un terzo dell'orario complessivo delle lezioni.

4. Tale biennio si conclude con un esame finale che certifica l'assolvimento dell'istruzione obbligatoria e che è integralmente riconosciuto per la prosecuzione degli studi per il conseguimento del corrispondente diploma di istruzione secondaria superiore.

5. Il successivo triennio assicura una formazione culturale e una preparazione professionale compiuta in relazione alle finalità per le quali è istituito il tipo di scuola e l'indirizzo degli studi. I titoli di studio conseguiti al termine della scuola secondaria superiore con esami di diploma che hanno valore di esami di Stato consentono la prosecuzione degli studi a livello universitario, l'inserimento in attività lavorative nonché l'accesso a pubblici concorsi e all'esercizio delle professioni previste dagli ordinamenti.

6. L'obbligo della prosecuzione degli studi fino al sedicesimo anno di età entra in vigore l'anno scolastico successivo alla data di pubblicazione della presente legge. È comunque prosciolto dall'obbligo che dimostri di aver osservato per almeno dieci anni le norme sull'istruzione obbligatoria.

7. Il riordinamento e la revisione degli indirizzi e delle materie di tutti i tipi di scuola secondaria superiore previsti dall'ordinamento esistente antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro della pubblica istruzione, sentiti il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e il Consiglio universitario nazionale, e previa acquisizione di proposte ed elementi di valutazione dell'Accademia nazionale dei licei, del Consiglio nazionale delle ricerche e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

8. Il Ministro della pubblica istruzione sottopone lo schema di decreto al parere delle competenti Commissioni parlamentari nei due rami del Parlamento.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 23.

(Finanziamenti).

1. L'ammontare degli stanziamenti da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per i contributi ordinari da erogare alle unità scolastiche è determinato annualmente.

ART. 24.

(Abrogazione di norme).

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia tutte le disposizioni di legge, con essa comunque incompatibili.

ART. 25.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore nell'anno scolastico successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.